

R.G.N.R. 1003/2014

Sentenza n. 13/2019

R.g. Dib. 2808/2015

Depositata il 4.4.2019

Partita di credito

Irrevocabile il

Appello/Ricorso proposto da

Redatta scheda il

TRIBUNALE DI TIVOLI

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il Giudice Dott. Emanuele De Gregorio all'udienza del 4 gennaio 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) **RANDO Francesco**, nato a Genova il 12.08.1937, elettivamente domiciliato in Roma, Via dell'Esperanto n. 74 presso la sede di Eco Italia s.r.l.

= libero - assente =

difeso di fiducia dagli avv.ti Roberto Fiore e Sonia D'Angiulli del Foro di Roma;

2) **DEODATI Angelo**, nato a Pisoniano (RM) il 15.10.1935, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n. 20 presso lo studio dell'avv. Sonia D'Angiulli del Foro di Roma;

= libero - assente =

difeso di fiducia dall'avv. Roberto Fiore e Sonia D'Angiulli del Foro di Roma;

3) **MAGRINI Paolo**, nato a Roma il 9.11.1955, elettivamente domiciliato in Roma, Via Franco Sacchetti n. 114 presso lo studio degli avv.ti Franco Giampietro e Antonio Poerio del Foro di Roma;

= libero - non comparso già presente =

difeso di fiducia dagli avv.ti Franco Giampietro e Antonio Poerio del Foro di Roma;

IMPUTATI

RANDO Francesco e DEODATI Angelo, un qualità di Amm.ri e legali rappresentanti della **ECO ITALIA 87 srl**;

MAGRINI Paolo, in qualità di Direttore tecnico responsabile della **ECO IALIA 87 S.r.l.**, con sede legale in Roma, Va Dell'Esperanto n. 71;

A) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 113 c.p., 181 D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione all'art. 20 Lettera C) legge 47/85 (ora 44 lettera C) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380) perché

nelle rispettive qualità personali, in concorso e cooperazione tra loro, in assenza del preventivo nulla osta della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, modificavano l'originario assetto dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del predetto D.Lvo n. 42/2004, mediante l'esecuzione, dei lavori così descritti all'atto dell'accertamento:

realizzazione di un ampliamento della discarica sita in località Inviolata nel Comune di Guidonia (sesto vaso) autorizzato con A.I.A. n. B0326 del 23.02.2009 e realizzazione di volumetrie supplementari;

B) del reato previsto e punito dagli artt. 110,113 c.p., 256 co. 3 D.Lv 152\06 per avere, nelle rispettive qualità personali, in concorso e cooperazione tra loro, smaltito nella discarica sita in Guidonia Montecelio, località Inviolata, rifiuti solidi urbani non pericolosi in assenza di valida autorizzazione, essendo la determinazione n. B0326 del 23.02.2009 della Regione Lazio, Dip. Territorio, Dir. Energia e Rifiuti, e la successiva ordinanza contingibile ed urgente rilasciata il 12.08.2013 dalla medesima Regione Lazio, illegittime in quanto prive del nulla-osta e del parere vincolante indicati al capo A).

Accertato in Guidonia Montecelio loc. Inviolata il 27.05.2013 con permanenza in atto.

Parte civile: Città di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Scattone del Foro di Tivoli, presso cui è domiciliato per legge;

Conclusioni P.M.: anni uno e mesi quattro di reclusione e euro 20000 di multa; confisca area salvo ripristino dei luoghi.

Conclusioni parte civile: come da conclusioni scritte depositate in atti di seguito trascritte: *"voglio l'Ill.mo tribunale in composizione monocratica adito: 1) condannare gli imputati alla pena di giustizia; 2) condannare gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno ingiusto sia patrimoniale che non patrimoniale subito dalla parte civile costituita come già quantificato nell'atto di costituzione; 3) condannare gli imputati al pagamento, in solido tra loro, di una somma a favore della parte civile costituita pari ad euro 500.000, ovvero nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo tribunale in composizione monocratica voglia liquidare secondo giustizia ed in caso di condanna generica risarcimento del danno ad una provvisoria di euro 200.000. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese forfettario, come da allegata nota spese"*

Conclusioni difesa Rando e Deodati: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine, non doversi procedere per prescrizione.

Conclusioni difesa Magrini: assoluzione perché il fatto non sussiste; sul capo 2: non doversi procedere per prescrizione.

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto di citazione emesso dal P.M. in sede in data 8.10.2014 e regolarmente notificato RANDO Francesco, DEODATI Angelo e MAGRINI Paolo sono stato chiamati a rispondere dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, dei reati ad essi ascritti nell'imputazione.

All'udienza del 30/10/2015 è stata verificata la regolare costituzione delle parti e, assenti gli imputati, ammessa la costituzione di parte civile della Città di Guidonia Montecelio, è stato dichiarato aperto il dibattimento con ammissione delle prove richieste.

All'udienza del 23/6/2016, presente l'imputato Magrini, sono stati esaminati i testi Cipollone Rosa Gemma, Palandri Giorgio e Roscetti Angelo.

All'udienza del 12/12/2016 sono stati esaminati i testi Galloni Federica e Adembri Benedetta.

All'udienza del 30/10/2017 è stato esaminato il teste Burattini Dario.

All'udienza del 25/1/2018 il processo è stato rinviato per assenza del teste Panella Stefania.

All'udienza del 19/4/2018, con il consenso delle parti all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove, è avvenuto l'esame dell'imputato Magrini Paolo.

All'udienza del 28/5/2018 il processo è stato rinviato per assenza del teste Panella Stefania.

All'udienza del 25/10/2018 il pm ha dichiarato di rinunciare all'esame del proprio teste Panella Stefania ed il giudice ne ha revocato l'ammissione.

All'udienza del 15/11/2018 sono stati esaminati i testi Albanese Anna Maria, Olivieri Fernando e Avilla Filippo.

All'udienza del 10/12/2018 il processo è stato rinviato per l'assenza dei testi Panella Stefania e Fegatelli Luca, di cui era stata autorizzata dal giudice la citazione e ne veniva disposto l'accompagnamento coattivo.

All'udienza del 10/12/2018 il PM depositava l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel procedimento n. 50916/2017-21 R.G. della Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, da cui emergeva che Panella Stefania e Fegatelli Luca erano soggetti indagati per reati connessi o collegati a quello descritto nell'imputazione. I predetti Panella Stefania e Fegatelli Luca, alla stessa udienza, venivano esaminati con le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p. ed entrambi si avvalevano della loro facoltà di non rispondere.

Alla stessa udienza, esaurita l'istruttoria, veniva dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti del fascicolo del dibattimento e veniva dichiarato chiuso il dibattimento. Le parti discutevano e concludevano come in epigrafe indicato e, preso atto della richiesta di repliche, il processo veniva rinviato per repliche all'udienza del 4/1/2019.

All'udienza del 4/1/19 si esauriva la discussione finale e questo giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per deliberare, rientrava in aula e dava lettura del dispositivo della sentenza.

2. Il Tribunale ritiene che, all'esito del dibattimento, sia provata la penale responsabilità degli imputati per i reati ad essi ascritti in rubrica.

